

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 69 ALLIEVI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE – COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE ALL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO ACCADEMICO 2024/2025.

(Determinazione n. 19130 del 19 gennaio 2024 pubblicata in pari data sul portale concorsi del Corpo)

Oggetto: Pubblicazione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.

1. Gli accertamenti sanitari hanno lo scopo di verificare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti psico-fisici necessari per acquisire l'idoneità al servizio militare incondizionato nella Guardia di Finanza.

A tal fine, gli aspiranti devono risultare in possesso dei parametri sanitari stabiliti dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25/02/2016, nonché dalle prescrizioni contenute nel bando di concorso.

2. Per i candidati del **comparto ordinario ed aeronavale - specializzazione "comandante di stazione e unità navale"**, sarà valutato il possesso dei parametri fisici minimi correlati alla "composizione corporea", alla "forza muscolare" e alla "massa metabolicamente attiva", indicati nella "Tabella per la valutazione dei parametri fisici" prevista dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 (*"Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2"*), in applicazione dell'art. 3, comma 1, della succitata norma, rilevati mediante apposita strumentazione dotata di refertazione automatica su supporto cartaceo.

A tal fine viene presa in considerazione la tabella in allegato "A" dell'allegato 1 al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25/02/2016, tenendo conto dello scostamento ammissibile del 10% rispetto ai limiti dei valori della predetta tabella, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015.

Oltre alla suddetta valutazione antropometrica, i candidati saranno sottoposti ai seguenti accertamenti:

- analisi di laboratorio su matrice ematica e urinaria;
- ricerca di sostanze psico-attive mediante test tossicologici;
- valutazione anamnestica e visita medica generale;
- visita cardiologica con elettrocardiogramma ed eventuale ecocardiogramma;
- visita oculistica;
- visita neurologica;
- visita otorinolaringoiatrica;
- visita odontostomatologica;
- test psico-clinici;
- visita psichiatrica.

Qualora ritenuto opportuno la Sottocommissione potrà richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici clinico-strumentali. Nel caso in cui non sia possibile eseguirli presso il Centro di Reclutamento gli stessi saranno effettuati a cura del candidato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o strutture private accreditate con il SSN.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.

L'accertamento dell'idoneità psico-fisica avrà una durata presumibile di giorni due ad esclusione di sabato, domenica e festivi.

In caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I° livello la Sottocommissione sospenderà gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II° livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiarerà la *non idoneità*.

In caso di negatività del test di II° livello, l'aspirante sarà riconvocato per proseguire gli accertamenti sanitari previsti.

L'esito conclusivo della visita medica di primo accertamento (V.M.P.A.) verrà notificato dalla Sottocommissione all'interessato/a, il quale in caso di *non idoneità*, potrà, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di **revisione**, fatta eccezione per i casi di cui all' art. 15, comma 7, del bando di concorso.

Ai sensi dell'art. 15, comma 10, del bando di concorso, a eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui all'art. 15, comma 3, lettera e), sono parimenti ammessi, **con riserva**, a sostenere la successiva prova concorsuale relativa all'accertamento dell'idoneità attitudinale prevista dall'art. 19, gli aspiranti che hanno presentato la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione.

3. I candidati per i posti riservati al comparto aeronavale - specializzazione "**pilota militare**" saranno avviati a visita medica di primo accertamento, con durata presumibile di un giorno, presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare, sito in Roma, viale Piero Gobetti, n. 2, dove sarà accertata l'idoneità degli stessi ai servizi di navigazione aerea, quali piloti, ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'articolo 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

La Sottocommissione, acquisito il giudizio medico-legale di idoneità ai servizi di navigazione aerea quali piloti rilasciato dal predetto Istituto, esprime il giudizio di idoneità al servizio nella Guardia di Finanza, sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25/02/2016.

Laddove ritenuto necessario e per una migliore valutazione del relativo quadro clinico, può sottoporre i candidati a ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.

Nei confronti dei candidati privi di:

a) anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), punti 1) e 2) del bando di concorso, il predetto Istituto di Medicina Aerospaziale non procede all'accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, quali piloti, e i candidati sono immediatamente giudicati non idonei ed esclusi dal concorso;

b) ulteriori requisiti prescritti per l'idoneità ai servizi di navigazione aerea quale pilota, accertati nel corso della visita di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), la Sottocommissione esprime giudizio di non idoneità.

Il candidato dichiarato *non idoneo* anche ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b) del bando di concorso, può presentare al Centro di Reclutamento, contestualmente alla comunicazione del giudizio di non idoneità, istanza per essere sottoposto a ulteriori accertamenti tesi a ottenere la **riforma** del giudizio di inidoneità.

Solo in caso di giudizio di *non idoneità* a seguito delle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali o di laboratorio disposti dalla Sottocommissione (V.M.P.A.), il candidato potrà contestualmente presentare al Centro di Reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di **revisione**, secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi da 7 a 14, del bando di concorso.

Gli esiti degli accertamenti svolti saranno notificati all'interessato al termine della visita medica di primo accertamento.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del bando di concorso, i candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale.

4. Disposizioni comuni

Per le concorrenti di sesso femminile è richiesto, all'atto delle visite mediche, un ulteriore test di gravidanza effettuato in data non anteriore a 5 giorni qualora non sia più valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 14 del bando di concorso, che escluda la sussistenza di detto stato.

Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del bando di concorso.

In caso di riscontro di soggetti affetti da esiti di ricostruzione capsulo-legamentosa e di meniscectomia parziale o totale a carico del medesimo ginocchio, l'Organo Collegiale si atterrà a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2026/2018 del 08/03/2018, per cui al fine di valutare l'idoneità sarà richiesto un approfondimento specialistico ortopedico per verificare la funzionalità del segmento articolare interessato.

In tema di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della Guardia di Finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, **ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera c), del bando di concorso**, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:

1) visibili con qualsiasi uniforme in uso (come specificato all'interno del Portale concorsi della Guardia di Finanza, nella sezione "Informazioni – Ufficiali" all'interno della scheda "Materiale fotografico inerente la presenza di tatuaggi nelle procedure concorsuali");

2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).

In caso di riscontro di tatuaggi di cui ai precedenti punti 1) e 2), sarà acquisita documentazione fotografica.

In tema di patologie oncologiche troveranno applicazione le disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante "*Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche*" e di cui al pertinente decreto del Ministro della Salute 22 marzo 2024 avente per oggetto l'*"Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023"*.